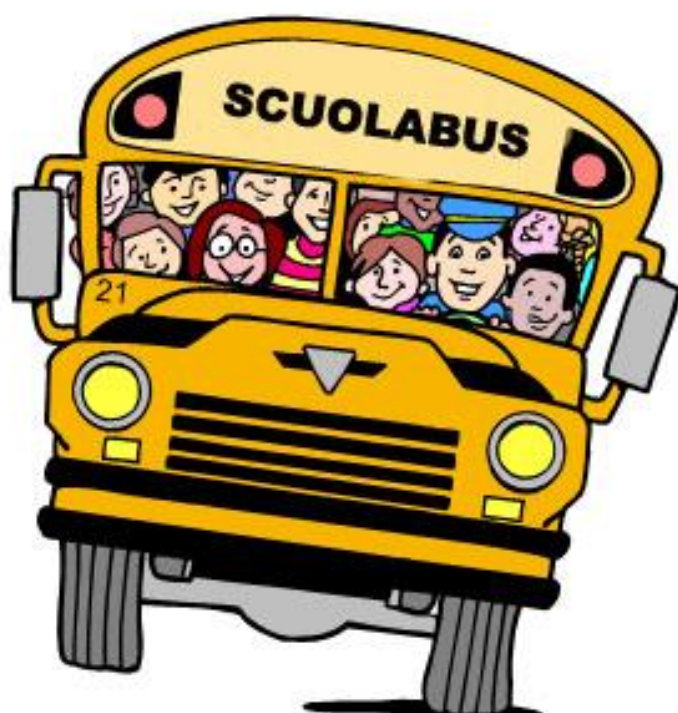


ANNO SCOLASTICO
2021/2022
2022/2023

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

capitolato tecnico prestazionale



COMUNE DI BEVILACQUA
Provincia di Verona
Via Roma, n. 264
Tel. 0442 647210
Fax 0442 647212
E MAIL
tecnico@comune.bevilacqua.vr.it



INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 4 - PRECISAZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 5 - PERSONALE ESERCENTE IL SERVIZIO
- ART. 6 - ABILITAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 7 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 8 - ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 9 - CORRISPETTIVO
- ART. 10 - DURC E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
- ART. 11 - VARIANTI
- ART. 12 - PENALI
- ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 14 - GARANZIE
- ART. 15 - PRECISAZIONI
- ART. 16 - DIVIETO DI TACITO RINNOVO
- ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

**ART. 1 – Oggetto dell'affidamento**

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola statale dell'infanzia e primaria del comune di Bevilacqua, per una percorrenza media di 14.514 km/anno (dicesi quattordicimila novecentoventidue chilometri/anno).

Sono altresì inclusi nel contratto oggetto di aggiudicazione anche i servizi di trasporto per uscite didattiche all'interno e/o all'esterno del territorio comunale, per una percorrenza media annua di 986 km (dicesi novecentottantasei chilometri), da parte della Ditta aggiudicataria con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti e senza ulteriori spese per il Comune di Bevilacqua, in quanto da intendersi già compresi nella percorrenza media annua e remunerati nel corrispettivo dell'appalto, ivi compreso il trasporto scuola/palestra e ritorno per attività motoria da svolgersi in orario scolastico (palazzetto comunale in via Pontepitocco).

Si precisa che per le uscite didattiche e attività motoria la percorrenza non comprende i tragitti per lo spostamento del mezzo per raggiungere e lasciare il plesso scolastico prima e dopo il servizio; sarà conteggiato esclusivamente il percorso dalla scuola al luogo di destinazione e viceversa, come risultante secondo l'opzione "più rapido" dell'itinerario "Via Michelin".

L'Ente si impegna a comunicare alla Ditta la località e la data del servizio con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario.

Nella tabella "ALLEGATO 1" al presente Capitolato Tecnico Prestazionale sono indicati i km presunti ed il numero degli utenti del servizio. I dati contenuti sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti. Potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità dell'appalto per effetto delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione del trasporto scolastico, comunicata dal responsabile del servizio competente, senza che ciò possa giustificare la richiesta dell'appaltatore di variare le condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato aggiudicato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 (varianti).

ART. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto ha durata biennale e si riferisce agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

I giorni effettivi di servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni singola scuola, fatte salve le variazioni per causa di forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, etc.) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia.



Il servizio per i bambini delle scuole dell'infanzia e primaria di Bevilacqua sarà effettuato dal giorno in cui iniziano le lezioni al giorno in cui esse terminano, secondo il calendario scolastico.

Alla naturale scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti. L'appaltatore assume comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto ad un nuovo affidamento e comunque non oltre i 120 giorni successivi alla scadenza del contratto, su richiesta del responsabile del servizio a mezzo PEC inviata almeno 15 giorni prima della scadenza naturale.

Il Committente si riserva la facoltà di iniziare il servizio in via d'urgenza nelle more di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 nonchè dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120.

Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

ART. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio consiste, in via principale, nel trasporto degli alunni dall'abitazione alla scuola frequentata e viceversa ed è garantito ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria statali presenti sul territorio del comune di Bevilacqua per i quali sia stata accolta la relativa domanda.

Si precisa che:

- per il servizio da casa a scuola, si intende, per ciascuna corsa, "partenza" la prima fermata del percorso individuato nel Piano di trasporto e "conclusione" l'ultimo plesso scolastico da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto;
- per il servizio da scuola a casa, si intende, per ciascuna corsa, "partenza" il primo plesso scolastico da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto e "conclusione" l'ultima fermata da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto;

La Ditta si obbliga a garantire il servizio anche per gli utenti che lo abbiano richiesto successivamente all'inizio dell'anno scolastico, fatto salvo che la capienza legale dei mezzi lo consenta, con le precisazioni di cui al successivo art. 4.

Il servizio si articola in uscite antimeridiane e pomeridiane distribuite su cinque giorni lavorativi ed è espletato con raccolta e riconsegna degli utenti presso la loro residenza o presso il domicilio indicato dai genitori.

Il personale addetto deve affidare l'alunno ai genitori o ad altro adulto incaricato dagli stessi.

I plessi presso cui effettuare il servizio di trasporto sono, i seguenti:

- a) scuola statale dell'infanzia di Bevilacqua;



b) scuola statale primaria di Bevilacqua

La Ditta affidataria del servizio sarà inoltre tenuta a svolgere l'attività di trasporto scolastico per attività scolastiche e parascolastiche (quali gite scolastiche, viaggi d'informazione culturale e manifestazione sportive), all'interno o al di fuori del territorio comunale, nei limiti stabiliti all'articolo 1).

Eventuali prestazioni eccedenti il limite massimo stabilito dall'articolo 12 saranno concordate preventivamente con il responsabile del servizio competente e compensate a parte.

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore con un proprio autoveicolo e con proprio personale, compreso quello di accompagnamento sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria nella misura di n. 1 persona automezzo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporrà, in ragione dell'utenza, il Piano di trasporto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione. A tal fine il responsabile del servizio competente fornirà all'appaltatore, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'elenco nominativo degli alunni ammessi al servizio, così come ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno.

Gli itinerari durante l'anno scolastico potranno variare in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'eventuale introduzione di nuovi punti di raccolta da parte dell'Amministrazione sarà comunicata e concordata con l'appaltatore.

Nell'organizzare il servizio l'appaltatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- i bambini dovranno giungere a destinazione non prima di 30 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni;
- il tempo d'attesa al termine delle lezioni non potrà superare i 5 minuti;
- i tempi di percorrenza non devono superare i 30 minuti, salvo casi eccezionali da concordare con l'Amministrazione;
- la raccolta degli alunni non potrà comunque essere effettuata prima delle ore sette antimeridiane,

L'eventuale ed eccezionale variazione dell'orario di arrivo dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione per l'organizzazione del servizio di sorveglianza con l'Istituzione Scolastica.

L'Appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e all'Amministrazione.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico dell'Amministrazione nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore percorrenza chilometrica.



Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare n. 1 (uno) mezzo in regola con quanto disposto dal D. M. 31 gennaio 1997 *"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"* ed alla successiva circolare n. 23 del 01.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1997, come modificati e integrati con successivi D. M. 13.01.2004 e D. M. 01.04.2010 nonché, in generale, a tutte le normative in materia di trasporto scolastico.

In particolare detto mezzo dovrà:

- anno di prima immatricolazione non antecedente il 2009;
- essere idoneo al trasporto degli alunni oltre che della scuola dell'obbligo anche della scuola dell'infanzia;
- avere una capienza minima di 43 posti oltre conducente e accompagnatore;
- essere dotato di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
- avere sulla fiancata la dicitura *"Scuolabus"* e sul parabrezza un cartello con la scritta *"Comune di Bevilacqua - Servizio di Trasporto scolastico"*

Per l'effettuazione del trasporto scolastico, il predetto automezzo dovrà essere utilizzato nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo Codice della strada"* e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza del mezzo impiegato con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per il mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi;
- garantire la sostituzione del mezzo che non rispondesse più a requisiti di funzionalità, fruibilità e/o decoro.

La Ditta appaltatrice dovrà presentare al Comune di Bevilacqua, prima dell'avvio del servizio e, comunque, ogni qual volta intervenissero delle variazioni, copia della carta di circolazione dei mezzi impiegati.

L'Amministrazione effettuerà controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale e all'offerta tecnica formulata in sede di gara, che assume carattere vincolante, nonché secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità e la conformità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e all'accompagnamento degli alunni.



Ai fini del presente articolo, l'affidatario consente l'accesso del personale comunale del competente ufficio sui veicoli usati per il servizio, anche durante l'effettuazione dei percorsi.

L'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione, ogni qualvolta questa lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, compresi i provvedimenti che dovessero essere eventualmente adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

L'Amministrazione potrà controllare ogni mese il rispetto delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

ART. 4 - Precisazioni in ordine allo svolgimento del servizio

Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 recante "*Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e ss. mm. ii., non potrà, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato e dovrà essere effettuato in ogni giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.

Quando, per fatti naturali (alluvioni, ecc.) o umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), l'appaltatore non potesse espletare il servizio, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

È fatto obbligo all'impresa di segnalare tempestivamente per iscritto al Comune di Bevilacqua tutto ciò che può impedire il regolare svolgimento del servizio, ivi compreso ogni comportamento dell'utenza che sia di pregiudizio al corretto espletamento del servizio. È compito del Comune di Bevilacqua assumere idonei provvedimenti.

Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa aggiudicataria.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione si impegna ad avvisare l'appaltatore tempestivamente e almeno 24 ore prima, quando possibile.

In caso di riunioni o agitazioni sindacali di parte del personale scolastico il servizio eseguirà gli orari indicati dal responsabile del servizio competente.

In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, l'appaltatore potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Istituzione scolastica o Ente interessato e dovrà assicurare la tempestiva attivazione per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.



La Ditta aggiudicataria, nel caso di indisponibilità (per guasto o altra causa) dello scuolabus impiegato nel servizio, è tenuta a reperire, a propria cura e a proprie spese, un idoneo mezzo sostitutivo.

Tuttavia, nel caso di comprovata assoluta impossibilità a provvedervi, un incaricato della Ditta medesima nel più breve tempo possibile transiterà lungo il percorso per avvisare l'utenza della temporanea soppressione del servizio in modo che non restino lungo la strada utenti senza alcuna informazione al riguardo.

ART. 5 – Personale esercente il servizio

Il personale della Ditta aggiudicataria adibito ai servizi oggetto del presente appalto dovrà essere in possesso di idonea patente di guida, del CQC (certificato di qualificazione del conducente) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, anche le seguenti prescrizioni:

- garantire massima serietà, diligenza, correttezza e riservatezza nello svolgimento delle proprie mansioni e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;
- osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
- non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e/o non autorizzate;
- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari sul personale in materia di trattamento giuridico ed economico previsti dai relativi contratti di lavoro e accordi integrativi locali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di protezione assicurativa ed assistenziale, comprese quelle che verranno emanate nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto.

In particolare, la Ditta deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà adibire al servizio solo il personale che risulti idoneo alla mansione specifica a seguito dei periodici accertamenti sanitari di legge.

Il Comune di Bevilacqua non è in alcun modo parte di qualsivoglia rapporto di lavoro con il personale esercente il servizio, per il quale è responsabile la Ditta aggiudicataria e la quale dovrà sopportare tutti gli oneri per la sicurezza all'uopo necessari. Il Comune di Bevilacqua, pertanto, è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune di Bevilacqua, prima dell'inizio del servizio e di ogni variazione successiva, i nominativi e un recapito telefonico degli autisti addetti al trasporto e si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero un contegno dignitoso o fossero



abituamente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e/o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti.

È fatto obbligo, altresì, di acquisire per i soggetti impiegati alla guida degli scuolabus, il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al fine di verificare l'esistenza di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero irrogazione di sanzioni interiettive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.

ART. 6 – Abilitazioni e sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Almeno 5 giorni prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare di:

- a) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- b) aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
- c) aver designato gli addetti al Primo soccorso e all'Antincendio e di averli adeguatamente formati.

Fintantoché tali adempimenti non saranno regolarizzati l'appaltatore non potrà erogare il servizio oggetto dell'appalto e ricadrà nelle penalità previste dall'art. 11 o nell'ipotesi di risoluzione di cui all'art. 12 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente conducenti riconosciuti idonei dal competente Ispettorato Compartimentale per la Viabilità e i Trasporti e gli scuolabus utilizzati di proprietà della Ditta affidataria dovranno essere collaudati (o revisionati), per il servizio stesso, a cura della Ditta affidataria che dovrà possedere tutti i requisiti di legge in materia di circolazione e trasporto persone.

È fatto obbligo, altresì, di acquisire per i soggetti impiegati alla guida degli scuolabus nonché all'accompagnamento, il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al fine di verificare l'esistenza di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero irrogazione di sanzioni interiettive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.

La Ditta affidataria dovrà comunicare all'Amministrazione, 10 giorni prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, il nominativo dell'autista.



Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di un tesserino di riconoscimento; lo stesso dovrà mantenere un contegno corretto verso l'utenza e i loro congiunti.

L'Amministrazione potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservino comportamenti adeguati all'incarico rivestito e/o contrari alle regole di correttezza nel rapporto con l'utenza minore d'età, con le relative famiglie e con il personale della scuola, ovvero fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

L'autista deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire, ove necessario, la tempestiva comunicazione delle emergenze occorse senza l'abbandono del mezzo e dei minori trasportati.

L'appaltatore si impegna a vietare al suo autista di tenere accesi il motore del mezzo nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell'uscita da scuola e della salita dei bambini da trasportare e ad impegnarsi ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire. Ciò sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

La Ditta affidataria adotta ogni accorgimento per garantire la sicurezza dell'utenza e dei propri dipendenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Bevilacqua con delibera Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e che la predetta Ditta dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste nel medesimo.

ART. 7 - Subappalto o cessione del contratto

È vietato la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto e l'applicazione delle penali previste, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune di Bevilacqua venisse a subire. Il subappalto è ammesso con le modalità e nel limite massimo di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 8 - Oneri della Ditta aggiudicataria

Sono a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale:

1. spese per l'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno o con l'eventuale maggior frequenza stabilita dalle autorità competenti in materia, ai fini del contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e applicabili al servizio di trasporto scolastico;



2. spese per gli appositi detergenti per la sanificazione delle mani da mettere a disposizione degli alunni su ciascun mezzo al momento della salita, conformemente alle vigenti Linee Guida per il trasporto scolastico emanate ai fini del contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19;
3. spese per l'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) con riferimento alle Linee guida per il trasporto scolastico emanate ai fini del contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19;
4. spese per i consumi di esercizio (carburanti, lubrificanti, etc), di manutenzione ordinaria e straordinaria e di deposito relative a tutti i mezzi impiegati;
5. spese per qualsiasi imposta e tassa;
6. danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice;
7. spese di spostamento dei mezzi dal deposito al luogo di partenza del servizio e dal luogo di conclusione del servizio al deposito;
8. oneri non elencati, ma necessari, per la regolare e completa attuazione dei servizi.

ART. 9 – Corrispettivo

L'importo del singolo chilometro a base d'asta è fissato in € 2,15 (dicesi euro due virgola quindici centesimi) oltre IVA nella misura di legge; non sono ammesse offerte in aumento.

Il valore dell'appalto viene stimato in complessivi € 73.238,00 (dicesi settantatremila duecentotrentotto virgola zero centesimi), oltre IVA nella misura di legge, comprensivo dei costi Covid-19 pari ad € 6.588,00 (dicesi euro seimila cinquecentottantotto virgola zero centesimi), non soggetti a ribasso d'asta, calcolato quale somma dei seguenti prodotti:

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASA/SCUOLA E RITORNO
SCUOLA DELL'INFANZIA
 $6954 \text{ km/a.s.} \times 2,15 \text{ €/km} \times 2 \text{ a.s.} = 29.902,20 \text{ €} + \text{I.V.A.}$
SCUOLA PRIMARIA
 $7560 \text{ km/a.s.} \times 2,15 \text{ €/km} \times 2 \text{ a.s.} = 32.508,00 \text{ €} + \text{I.V.A.}$
- SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE E ATTIVITÀ MOTORIA
 $986 \text{ km/a.s.} \times 2,15 \text{ €/km} \times 2 \text{ a.s.} = 4.239,80 \text{ €} + \text{I.V.A.}$
- COSTI COVID

Per la durata contrattuale è previsto a favore dell'appaltatore un indennizzo giornaliero riferito ai costi relativi alle misure di sicurezza anti Covid-19 (vedi art. 8 punti 1 - 2 - 3). Tale onere sarà riconosciuto all'appaltatore che dovrà evidenziare tale voce di costo con specifica nota nella fatturazione mensile.



Nel momento in cui la legislazione nazionale e regionale sancirà la fine di tale emergenza epidemiologica e su specifica direttiva del Comune di Bevilacqua, tale voce di costo non sarà più riconosciuta alla Ditta e non sarà più compresa nella fatturazione mensile.

183 gg/a.s. x 18,00 €/gg x 2 a.s. = 6.588,00 € + I.V.A.

Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del citato Decreto.

Il corrispettivo del contratto sarà calcolato sulla base del "costo chilometro" offerto dalla Ditta in sede di gara, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno sarà determinato applicando il "costo chilometro" alla percorrenza giornaliera stimata dalla stazione appaltante; l'importo per ciascun anno scolastico sarà diviso in 10 (dieci) rate mensili uguali e posticipate e sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.

Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto per uscite didattiche sarà determinato applicando il "costo chilometro" alla percorrenza effettiva, determinata secondo le modalità stabilite all'art. 1 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale; l'importo sarà liquidato su base mensile secondo l'effettivo svolgimento del servizio e sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.

In caso di modifica delle modalità di gestione del servizio all'Amministrazione appaltatrice è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto o avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni e/o indennità di sorta.

ART. 10 - DURC e Tracciabilità dei pagamenti

Rimane a carico della stazione appaltante l'acquisizione del DURC. In caso di irregolarità la stazione appaltante attiverà la procedura di intervento sostitutivo a favore dell'Istituto creditore.

L'appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

In particolare, l'appaltatore si obbliga:



- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura di gara, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura di gara sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura di gara, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura;
- e. a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- f. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/2010.

L'inadempienza di tali obblighi comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 – Varianti

Non sono ammesse varianti se non espressamente approvate dal responsabile del servizio competente.

La percorrenza giornaliera dello scuolabus per il servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, è stimata dalla stazione appaltante nella tabella "ALLEGATO 1" al presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Entro il 30 ottobre di ogni anno è prevista la verifica della percorrenza giornaliera dello scuolabus adibito al servizio, la cui risultanza resterà vincolante fra le parti per tutto l'anno scolastico.

Qualora dalla verifica della percorrenza risultasse uno scostamento dei chilometri giornalieri accertati rispetto a quelli stimati:

- nel limite del 10% in eccesso o difetto, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi senza aumenti del corrispettivo;
- oltre la percentuale stabilita al punto precedente, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni, alle stesse condizioni economiche previste dal contratto originario ed il corrispettivo per l'anno scolastico corrente verrà rideterminato e liquidato con le modalità di cui al precedente art. 9;



In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'appaltatore.

ART. 12 – Penali

Salva la risoluzione del contratto nei casi previsti del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, sono stabilite le seguenti penalità, previa verifica del competente ufficio comunale:

- *mancata effettuazione del servizio per un giorno:*
penale pari a € 300,00 (dicesi euro trecento virgola zero centesimi), fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
- *comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, che sia accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio:*
penale pari a € 100,00 (dicesi euro cento virgola zero centesimi), per ogni singolo evento; il Comune di Bevilacqua si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di perdurare del comportamento sconveniente;
- *guida pericolosa o violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti autorità:*
penale pari a € 500,00 (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi); il Comune di Bevilacqua si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di violazioni gravi o ripetute;
- *scarsa o mancata pulizia dei mezzi:*
penale pari a € 100,00 (dicesi euro cento virgola zero centesimi).

L'impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione. L'ammontare della penale sarà trattenuta direttamente sul primo rateo del compenso senz'altra formalità.

È fatto comunque salvo il diritto del Comune di Bevilacqua di richiedere, anche giudizialmente, alla Ditta aggiudicataria il rimborso del danno subito per effetto delle inadempienze o delle maggiori spese sostenute per garantire il corretto e puntuale svolgimento del servizio.

ART. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Bevilacqua si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese, oltre che per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale, anche per i seguenti motivi:



- mancato svolgimento del servizio per almeno due giorni consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore;
- abbandono del servizio arbitrario o comunque non giustificato;
- fallimento della Ditta aggiudicataria o soggezione della stessa ad altre procedure concorsuali e parafallimentari;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 14 – Garanzie

Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa aggiudicataria. La stessa si impegna a far fronte a qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, esonerando il Comune di Bevilacqua da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, purché non imputabili o derivanti da inadempienza da parte del medesimo.

Per ogni automezzo adibito al servizio di trasporto scolastico la Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale per sinistro non inferiore a 12.000.000,00 (dicesi dodicimilioni virgola zero centesimi) di euro, di cui 10.000.000,00 (dicesi dieci milioni virgola zero centesimi) per danni a persone e 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi) per danni a cose.

La ditta aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura degli eventuali danni relativi ai rischi inerenti il servizio affidato non coperti dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus, con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi). Dette polizze debitamente quietanzate dovranno essere presentate al Comune di Bevilacqua prima della stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'avvio del servizio.

Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Bevilacqua.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.



All'atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del servizio, come da offerta presentata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, da effettuarsi tramite polizza fidejussoria o bancaria escutibile a semplice richiesta, senza necessità della preventiva escussione del patrimonio della ditta aggiudicataria.

Tale cauzione sarà trattenuta fino all' ultimazione del servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.

Qualora il prestatore del servizio dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 15 - Precisazioni

La titolarità del servizio rimane in capo al Comune il quale ha il potere di stabilire le tariffe del servizio da porre a carico dell'utenza e riscuotere il corrispettivo.

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta.

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che precedono, trova applicazione la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto scolastico, si fa riferimento al D. M. 31 gennaio 1997 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e alla Circolare del Ministero Trasporti e Navigazione 11 marzo 1997, n. 23 nonché alla specifica disciplina regionale di cui alla L. R. Veneto 14 settembre 1994, n. 46 e alla L. R. Veneto 3 aprile 2009, n. 11 e ss. mm. ii. .

ART. 16 - Divieto di tacito rinnovo

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo e, alla scadenza, si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta alcuna. Il Comune di Bevilacqua si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere alla scadenza, per un breve periodo sino a conclusione dell'esperimento di una nuova gara



per l'aggiudicazione del servizio, a garanzia della continuità del servizio stesso che per sua natura e per tipologia di utenza non può tollerare interruzioni.

ART. 17 - Tutela della privacy

Il concorrente dichiara, con la sottoscrizione del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali come definito nella stessa.

ART. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (nel seguito anche "Regolamento UE"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

18.1 Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679.

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Amministrazione, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche richieste dalla legge, per l'aggiudicazione, per la stipula del contratto, per l'assolvimento degli obblighi ad esso connessi oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento a precise disposizioni derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

18.2 Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

18.3 Dati sensibili e giudiziari



Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile.

18.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

18.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge;
- comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari e/o prestatori di servizi per ragioni di istruttoria, di controllo e/o verifiche successive e di gestione ed esecuzione del contratto;
- comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di informazione e/o pubblicità in adempimento a specifici obblighi di legge o regolamento

Inoltre le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente e l'aggiudicazione della procedura di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e art. 52 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32 L. n. 190/2012; art. 23 D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.), i dati e la documentazione che la legge impone di



pubblicare saranno pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge o regolamento.

18.6 Periodo di conservazione dei dati

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati per il periodo necessario rispettivamente alla stipula e all'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il tempo necessario all'assolvimento dei relativi obblighi di legge o regolamento e all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione. Inoltre, i dati potranno essere conservati in forma aggregata per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

18.7 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento mezzo pec o lettera raccomandata A/R.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

18.8 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Bevilacqua, con sede in Bevilacqua (VR) in via Roma, n. 264, tel. +39 0442/647211, fax +39 0442/647212, sito internet istituzionale:



www.comune.bevilacqua.vr.it

e-mail: segreteria@comune.bevilacqua.vr.it

pec: segreteria.bevilacqua@pec.comune.bevilacqua.vr.it

18.9 Ulteriori disposizioni

Il concorrente è tenuto ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ART. 19 - Spese contrattuali e foro competente

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione di quanto previsto dal contratto è quello di Verona.

**ALLEGATO 1****PERCORSI INDICATIVI a.s. 2021/2022 – 2022/2023**

PERCORSO	SCUOLA	FREQUENZA SETTIMANALE	n. giri settimanali	ALUNNI TRASPORTATI	TIPO SERVIZIO	TOTALE KM. MEDI GIORNALIERI	GIORNI EFFETTIVI	TOTALE KM. ANNO
1	INFANZIA DI BEVILACQUA	dal lunedì al venerdì INGRESSO Dalle ore 8.30 alle ore 9.00	10	nr. variabile da 8 a 12	ANDATA	18 km	183	3294 Km
2	INFANZIA DI BEVILACQUA	dal lunedì al venerdì USCITA dalle ore 15.30 alle ore 16.00	10	nr. variabile da 8 a 18	RITORNO	20 km	183	3660 Km
3	PRIMARIA DI BEVILACQUA	dal lunedì al venerdì INGRESSO Dalle 7.30 alle ore 8.00	10	1° giro nr. variabile da 10 a 12 2° giro nr. variabile da 10 a 12	ANDATA	20 km	168	3360 Km
4	PRIMARIA DI BEVILACQUA	Dal lunedì al venerdì USCITA dalle ore 16.00	10	1° giro nr. variabile da 10 a 12 2° giro nr. variabile da 10 a 16	RITORNO	25 km	168	4200 km
TOTALE anno scolastico								14514 Km